



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
C.F. 01435550635

STATUTO

(Approvato con delibera di C.C. n. 126/91 e succ. modifiche: CC. nn. 16/97 – 5/2000; 19 - 22 - 23/2002 e 91/16)

TITOLO I -PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

"Il Comune"

1. Il Comune di San Giorgio a Cremano, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla Carta Europea delle Autonomie Locali, dalle Leggi Generali della Repubblica e dal presente Statuto, è Ente Locale autonomo.

ART. 2

"Territorio e sua tutela"

1. Il territorio del Comune è individuato come all'allegata planimetria.
2. Il Comune adotta, nell'ambito delle Leggi Statali e Regionali, tutte le norme di salvaguardia e di tutela del territorio considerato bene fondamentale della comunità.

ART. 3

"Sede"

1. Il Comune ha sede nel palazzo di Città sito alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 10.
2. Presso di essa si riuniscono di norma, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed altri eventuali Organismi.
3. L'eventuale spostamento della sede del Comune deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.
4. **SOPPRESSO**
5. Preferibilmente presso la sede del Comune è ubicato l'archivio storico, che rappresenta un patrimonio di grande valore e la memoria viva dell'Amministrazione cittadina.

ART. 4

"Gonfalone e Stemma"

1. Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma approvato con D.P.R. 21/1/1993 e trascritto nel Registro araldico dell'Archivio Centrale dello Stato presso il Ministero dei BB.CC.AA. il 6/5/1993 e registrato nei registri dell'ufficio araldico il 18/5/93 pag. 6 . L'insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone.
2. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone, per fini diversi da quelli istituzionali.
3. L'uso del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 5

"Fini"

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Per il raggiungimento di tale fine il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, funzioni attribuite e/o delegate dalle leggi statali e dalla Regione e informa la propria azione al principio di sussidiarietà.
3. Nell'esercizio di tali funzioni il Comune impronta la propria azione al metodo della pianificazione e programmazione.

ART. 6

"Funzioni"

1. Il Comune, salvo che non siano espressamente attribuite da leggi statali e regionali ad altri soggetti, esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, specialmente nei settori dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dei servizi sociali e dello sviluppo economico.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune attua i principi di imparzialità e buon governo e si ispira ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e pubblicità. A tale fine promuove gli strumenti di partecipazione e garantisce ai cittadini il diritto di accesso alla informazione ed agli atti in conformità alle leggi ed al presente Statuto.

ART. 6 bis

"Regolamenti"

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
5. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.
6. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

ART. 7

"Principi Programmatici"

1. Il Comune promuove lo sviluppo politico, sociale, culturale ed economico della comunità locale, salvaguarda l'ambiente e valorizza le risorse culturali.
2. Il Comune in particolare:
 - a. assicura la libera, attiva e responsabile partecipazione dei cittadini singoli ed associati alle fondamentali scelte politiche ed amministrative per il conseguimento degli obiettivi comuni;
 - b. ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e solidarietà verso le categorie sociali più deboli promuovendo opportune iniziative specialmente nei riguardi:
 - b1 della pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti;
 - b2 dell'infanzia, degli anziani, dei portatori di handicap. Con regolamento sono disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui all'art. 40 della Legge 5.2.92 n. 104;
 - b.3 riconosce, coerentemente con la Convenzione Internazionale sui diritti dei bambini, la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e formazione, al tempo libero e al gioco, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - c. favorisce lo sviluppo della ricerca scientifica e l'introduzione delle innovazioni tecnologiche nelle

attività produttive ed in quella dei servizi nel rispetto dell'ambiente e della salvaguardia della qualità della vita nello specifico il superamento e la sostituzione della documentazione cartacea in favore di quella informatica, in conformità ai principi di "dematerializzazione" dei documenti al fine di razionalizzare e contenere ulteriormente i costi del proprio funzionamento;

- d. promuove la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed architettonico della città per una completa fruizione dello stesso;
- e. adotta iniziative rivolte alla salvaguardia delle tradizioni in tutti i campi dalla cultura all'artigianato;
- f. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme istituzionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ripudia qualsiasi forma di violenza, promuove iniziative tendenti a raggiungere la convivenza pacifica e la solidarietà tra i popoli, riconosce alle persone e ai popoli il diritto fondamentale alla pace e si impegna a mantenere il proprio territorio "denuclearizzato". In questo spirito il Comune promuove gemellaggi ed incontri culturali con altri Comuni, in special modo con quelli della Comunità Europea, anche per contribuire attivamente al processo di integrazione che veda nell'unità di tutti i cittadini europei un fattore determinante della distensione internazionale.
- g. promuove ed educa i cittadini alla cultura della pace e dei diritti umani e manifesta questa vocazione aggiungendo alla sua denominazione la dicitura " Città per la pace e per i diritti umani".
- h. riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
- i. Confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.
- l. Riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000.

TITOLO II -L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

ART. 8

"Gli Organi"

1. Gli Organi di governo del Comune, in conformità della legge, sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9

"Composizione, elezione e durata"

1. La composizione, l'elezione e la durata in carica del Consiglio comunale sono stabiliti dalla legge.
2. L'attività del Consiglio comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, è limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili di cui all'apposito Regolamento.

ART. 10

"Attribuzioni"

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico- amministrativo sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio verifica la rispondenza dell'azione amministrativa agli obiettivi fissati dal documento programmatico e dagli altri atti fondamentali.
3. Esercita la potestà e adotta i provvedimenti conferitigli dalle leggi e dal presente Statuto mediante atti normativi ed amministrativi.

ART. 10 bis

"Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente"

1. Il Sindaco definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel

corso del mandato e le presenta – sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso i singoli Consiglieri e le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio entro trenta giorni.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del consiglio.
6. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.
7. E' in facoltà del Consiglio integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero sorgere in ambito locale.

ART. 11

"Funzionamento"

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato, nel rispetto della legge e del presente Statuto, dall'apposito Regolamento. Il Consiglio comunale adotta e modifica con l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri il proprio ed altri regolamenti.

ART. 12

"Il Consigliere Comunale"

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità locale nella sua totalità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. La condizione giuridica ed economica del Consigliere è disciplinata dalla legge.
3. Il Consigliere in conformità della legge e del presente Statuto:
 - a. esercita l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b. formula interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - c. ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni informazioni e notizie, a consultare atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato e ad ottenerne copie. Hanno altresì diritto ad ottenere dalle Società miste gli atti societari sui quali il Consiglio Comunale è chiamato a pronunciarsi;
 - d. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi stabiliti dalla legge.
4. Il Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute di Consiglio e di concorrere, assicurando la sua presenza, alla formazione della volontà dell'Organo.
5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto, la relativa procedura è disciplinata dal regolamento del Consiglio Comunale. Dovrà comunque essere garantito il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.
6. Il Consigliere ha l'obbligo di depositare prima dell'insediamento, presso la Segreteria Generale, dichiarazione di responsabilità da cui risulti la propria situazione patrimoniale.

ART. 12 bis

"Prerogative delle minoranze Consiliari"

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende,

Istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

ART. 12 ter
"Indennità"

1. Il consigliere ha diritto di percepire un gettone di presenza per la effettiva partecipazione a Consigli e Commissioni nell'ammontare stabilito con decreto del Ministero dell'Interno.

ART. 13
"Presidente del Consiglio Comunale"

1. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente nel proprio seno a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nella prima votazione.
2. Se nessuno dei candidati raggiunge nella prima votazione detta maggioranza, si procede immediatamente ad una seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di esito negativo si procede ad una terza votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
3. In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di dimissioni o impedimento grave il Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile, convocata dal Vice Presidente.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale e stabilisce l'Ordine del Giorno, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo.
5. Convoca e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo.
6. Dispone, in base al Regolamento, l'assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni Consiliari, che convoca per la prima seduta di insediamento.
7. Assegna alle Commissioni Consiliari Permanenti le proposte di deliberazione.
8. Vigila sull'attuazione delle Deliberazioni Consiliari concernenti l'organizzazione del Consiglio.
9. Avanza all'Amministrazione proposte e richieste circa l'assegnazione di sedi, attrezzature, fondi e personale ai Gruppi Consiliari ed alle Commissioni.
10. Vigila sul regolare svolgimento dell'attività delle Commissioni Consiliari permanenti, assicurando che siano osservati le leggi, lo statuto, i regolamenti.
11. Mantiene, a nome del Consiglio, rapporti e collegamenti con il Sindaco e la Giunta Comunale, nonché con organi ed organismi sia interni all'Amministrazione che esterni.
12. Nell'esercitare le proprie funzioni di Presidente dovrà ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a tutela dell'autonomia e del potere di indirizzo e di controllo del Consiglio e dei diritti e delle prerogative di ciascun Consigliere.
13. E' costituito apposito Ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale, il cui personale sarà individuato con decreto del Sindaco.

Articolo 13-bis
"Vice Presidenti del Consiglio Comunale"

1. Nella seduta di insediamento il Consiglio Comunale, dopo l'elezione del Presidente, elegge due Vice Presidenti con unica votazione a voto limitato.
2. Uno dei due Vice Presidenti, con funzioni di Vice Presidente vicario, è comunque scelto tra i Consiglieri appartenenti alla minoranza, salvo che ciò non sia già avvenuto per l'elezione del Presidente del Consiglio. In quest'ultima ipotesi i due Vice Presidenti sono scelti fra i Consiglieri appartenenti alla maggioranza.

3. Sono eletti Vice Presidenti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti sono eletti Vice Presidenti i candidati più anziani di età.
5. I Vice Presidenti, con priorità al Vice Presidente vicario, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.
6. I Vice Presidenti durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che li ha eletti.
7. I Vice Presidenti possono essere revocati nei casi di gravi inadempienze o violazioni di legge o dello Statuto con mozione motivata approvata con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva e la revoca è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale."

ART. 14

"Gruppi e Conferenza dei Capi Gruppi"

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi nei modi e nei termini fissati dal Regolamento.
2. E' consentita la costituzione in gruppo anche di un solo Consigliere soltanto per assicurare la corrispondenza tra il gruppo e la lista elettorale che ha espresso il Consigliere. Nel caso di Consiglieri candidati alla carica di Sindaco non eletti si lascia inalterata la facoltà di costituzione in gruppo di un solo Consigliere per assicurare la corrispondenza numerica tra i gruppi e le liste che hanno espresso il candidato a Sindaco.
3. I Capi - gruppo costituiscono la conferenza dei Capi-Gruppo.

ART. 15

"Le Commissioni Consiliari"

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti nell'ambito delle materie di propria competenza:
 - I Affari Sociali, Partecipazione, Decentramento, Condizione giovanile, Condizione femminile e Condizione dell'infanzia.
 - II Urbanistica, Lavori pubblici, Piano regolatore generale, Piani attuativi.
 - III Servizi, Personale, Affari istituzionali.
 - IV Finanze, Bilancio, Patrimonio, Programmazione, Tributi ed Economato.
 - V Pubblica istruzione, Cultura, Sport e Tempo libero.
 - VI Igiene, Sanità, Ecologia, Tutela ambientale, Cimitero e Macello.
 - VII Commissione Trasparenza.
2. La Conferenza dei Capi-gruppo di cui all'art. 14 costituisce Commissione Consiliare Permanente.
2 bis Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza prendono visione dei provvedimenti di giunta, verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
Esse esercitano altresì il controllo politico – amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
Il Sindaco, gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli

enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

3. Il Consiglio può istituire per tempo determinato commissioni d'inchiesta su materie di interesse della comunità o attinenti all'attività dell'Amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni e degli altri Enti dipendenti dal Comune.

Gli organi ed i funzionari Comunali non possono opporre alle Commissioni d'inchiesta il segreto d'ufficio;

Le Commissioni di cui sopra possono avvalersi di esperti, che sono vincolati alla riservatezza sui lavori.

La relativa deliberazione è adottata a maggioranza assoluta del Consiglio.

Poteri, composizione e funzionamenti saranno disciplinati dal Regolamento.

4. Le Commissioni di cui al primo comma del presente articolo hanno funzione consultiva obbligatoria per tutti gli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale istituisce, su richiesta della Giunta Comunale o di un quinto dei Consiglieri assegnati, Commissioni di indagine per la verifica del rapporto costi-benefici in ordine ai servizi erogati. La composizione, i poteri, la nomina e le modalità di funzionamento, sono demandate all'apposito Regolamento per la cui approvazione, ed eventuali modifiche, è necessaria la maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio.
6. (unificato con il punto 5)

CAPO III - GIUNTA COMUNALE - SINDACO - ASSESSORI

ART. 16

"La Giunta Comunale"

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei Dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.
3. **SOPPRESSO**
4. Il funzionamento della Giunta è disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 17

"Composizione della Giunta"

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, assicurando la rappresentanza di genere in misura non inferiore a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto, obbligatoriamente. Vi è l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari quando vi sia esplicita richiesta. Hanno facoltà di parola, di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, hanno altresì diritto di accedere alle informazioni ed agli atti al pari dei Consiglieri Comunali.

ART. 18

"Nomina della Giunta"

1. Alla nomina degli Assessori provvede il Sindaco.
2. Nel provvedimento di nomina il Sindaco deve dare espressamente atto dell'avvenuta verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge.

3. Fra gli Assessori il Sindaco nomina un Vice Sindaco.
4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori, e dell'indicazione del Vice Sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione unitamente agli indirizzi generali di governo.

ART. 19

"Durata in carica della Giunta"

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio secondo quanto previsto art. 53 T.U.E.L. n. 267/2000.
2. Il termine di 20 giorni previsto dal comma 3 dello stesso art.53 decorre:
 - a. dalla data della seduta Consiliare se le dimissioni sono state presentate in Consiglio;
 - b. negli altri casi dalla data dell'inoltro all'ufficio del Segretario Generale che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio. Quest'ultimo convocherà nelle 24 ore successive il Consiglio Comunale in seduta straordinaria che dovrà tenersi entro i tre giorni successivi alla convocazione per la dovuta informazione.Analoga procedura osserverà nel caso di ritiro di dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta decadono inoltre contestualmente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia con le modalità, i termini e le procedure previste dall'art. art. 52 T.U.E.L. n. 267/2000.

ART. 20

"Vice Sindaco ed Assessore Anziano"

1. In caso di assenza o impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso, il Sindaco è sostituito, nell'espletamento delle sue funzioni, dal Vice Sindaco nominato ai sensi del precedente art. 18.
2. Solo in caso di assenza o impedimento il Vice Sindaco potrà essere sostituito dall'Assessore Anziano.
3. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'età.

ART. 21

"Revoca degli Assessori"

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori.
2. Con separato provvedimento, provvede quindi alla relativa sostituzione, possibilmente nella stessa data.
3. Dei suindicati provvedimenti il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

ART. 22

"Attribuzioni del Sindaco"

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e ne ha pertanto la direzione unitaria politico - amministrativa.
2. Coordina gli organi collegiali elettivi dell'Ente.
3. Le attribuzioni del Sindaco si suddividono in:
 - a. Attribuzioni di Amministrazione
 - b. Attribuzioni di Vigilanza
 - c. Attribuzioni Organizzatorie
 - d. Attribuzioni di Servizi Statali

ART. 23

"Attribuzioni di Amministrazione"

1. Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune ed in particolare: può transigere e stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta. E' autorità comunale di Protezione Civile.
3. Assicura l'unitarietà ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, determina le attribuzioni per materie omogenee di ciascun Assessore a cui rilascia delega e ne dà comunicazione

al Consiglio Comunale.

Coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori.

4. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta.
5. Ha la facoltà di delegare, agli Assessori, al Segretario Comunale o ai Dirigenti, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito.
6. Promuove ed assume le iniziative necessarie per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e nel rispetto delle stesse.
7. Può concludere, su proposta dei Dirigenti, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale secondo le modalità previste dall'art. 11 della legge n. 241/90.
8. Convoca i comizi per i referendum .
9. Emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
10. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi fissati dal Consiglio.
11. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Procede altresì alla revoca degli stessi quando riscontri irregolarità di gestione, assenze ingiustificate o comportamenti che comunque pregiudicano la rappresentanza e gli interessi del Comune, e ne dà motivata comunicazione al primo Consiglio Comunale utile che si terrà dopo il provvedimento.
12. **SOPPRESSO**
- 12.bis Nomina il Segretario Generale del Comune scegliendolo dall'apposito Albo.
- 12.ter. **SOPPRESSO**
13. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali ed impartisce direttive al Segretario Generale ed ai Dirigenti in ordine al rispetto degli indirizzi generali ed agli obiettivi programmatici da conseguire nonché di vigilanza sull'intera gestione Amministrativa.
14. Adotta i provvedimenti ablativi nei casi previsti dalla legge.
15. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
16. Attiva la procedura di recesso nei confronti dei Dirigenti e ne dispone eventualmente la sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L.; a conclusione della stessa formula motivata proposta alla Giunta per l'adozione del provvedimento.
17. Determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici e Servizi Comunali.
18. Determina e coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli Uffici periferici delle amministrazioni pubbliche secondo le esigenze complessive e generali degli utenti.
19. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale non collegiale o gestionale, che il presente Statuto esplicitamente non abbia attribuito ai Dirigenti e/o al Segretario.
20. **SOPPRESSO**
21. Esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge e dallo Statuto.

ART. 24

"Attribuzioni di Vigilanza"

1. Nell'ambito delle "Attribuzioni di Vigilanza", il Sindaco acquisisce direttamente da tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
2. Promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
4. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa ove necessario il Consiglio Comunale.

5. Definisce con i Revisori dei Conti del Comune le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Istituzioni.

ART. 25

"Attribuzioni organizzatorie"

1. Nell'ambito delle attribuzioni organizzatorie il Sindaco dispone la convocazione della Giunta presiedendone le sedute e stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

ART. 26

"Attribuzioni per i Servizi Statali"

1. Nell'ambito delle "Attribuzioni per i servizi statali", il Sindaco provvede ad assolvere le funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di "UFFICIALE DI P.G.".
2. Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 54 primo comma T.U.E.L. n. 267/2000.
3. Sovrintende informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.
4. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 54 quarto comma T.U.E.L. n. 267/2000 ed assume le iniziative conseguenti.
5. Soppresso

ART. 27 - "Deleghe particolari"

(Soppresso)

ART. 28

"Responsabilità degli Amministratori"

1. Gli Amministratori del Comune hanno il dovere di svolgere il loro mandato nell'interesse esclusivo della comunità locale.
2. In conformità alla legge assumono diretta responsabilità civile, amministrativa e contabile per gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni.

TITOLO III -DECENTRAMENTO PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

CAPO I -DECENTRAMENTO

(Soppresso)

ART. 29

"Istituzione delle Circoscrizioni"

(Soppresso)

ART. 30

"Organi delle Circoscrizioni"

(Soppresso)

ART. 31

"Consiglio Circoscrizionale"

(Soppresso)

ART. 32

"Presidente"

(Soppresso)

ART. 33

"Funzioni della Circoscrizione"

(Soppresso)

ART. 34

"Deliberazioni dei Consigli circoscrizionali"

(Soppresso)

CAPO II-PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 35

"Diritto di informazione e di accesso"

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla vita sociale e politica ed al governo della Comunità.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, a salvaguardia del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle Imprese.
3. Il Comune assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e, con regolamento, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs 14 marzo 2013 ne disciplina l'esercizio.
4. Il Regolamento, inoltre:
 - a. prevede adeguate forme di pubblicità delle adunanze del Consiglio comunale e dei relativi ordini del giorno;
 - b. detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c. assicura agli Enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune;
 - d. istituisce l'Ufficio per l'accesso e l'informazione dei cittadini.
5. In particolare il Comune cura la più ampia informazione ai cittadini riguardo:
 - a. ai bilanci preventivi e consuntivi;
 - b. agli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica;
 - c. ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini.

ART. 36

"Partecipazione al procedimento amministrativo"

1. Chiunque sia portatore di interessi per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, partecipa ai procedimenti amministrativi in conformità alle norme legislative.
2. Le forme di partecipazione, per i diversi tipi di procedimento, sono disciplinate da regolamento.

ART. 37

"Petizioni ed istanze"

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune petizioni ed istanze per chiedere provvedimenti o promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi nelle materie di competenza comunale.
2. Le petizioni e le istanze devono essere sottoscritte in modo leggibile e con l'indicazione dell'eventuale qualifica dell'istante.
3. Il Sindaco, al quale la petizione o l'istanza è rivolta, ha facoltà di disporre che ne venga accertata l'autenticità, salvo che sia stata presentata da un Consigliere comunale.
4. La petizione o l'istanza è trasmessa al Consiglio Comunale se riguarda materia di competenza dello stesso.
5. Le determinazioni adottate a seguito di petizione o di istanza, se di competenza del Sindaco o della Giunta, sono comunicate al Consiglio comunale ed al proponente al quale, nel termine perentorio di sessanta giorni, viene data comunque comunicazione anche in caso di esito negativo.
6. Le comunicazioni sono effettuate a cura e responsabilità del dirigente del settore cui esse afferiscono.

ART. 38

"Proposte"

1. I cittadini, singoli od associati, esercitano il potere di proposta per promuovere iniziative a tutela di interessi collettivi.
2. La proposta è illustrata su apposita modulistica messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale e contenente gli elenchi dei promotori, dei sottoscrittori, l'oggetto ed una sintetica formulazione della proposta che illustri l'interesse collettivo che s'intende tutelare e l'indicazione

della relativa soluzione da adottare e sono comunicate ai promotori anche in caso di esito negativo. Il Comune accerta l'autenticità della adesione a mezzo di indagine a campione.

3. La proposta, indirizzata al Sindaco o al Presidente del Consiglio, è rimessa alla Giunta o al Consiglio a seconda della competenza.
4. Verificata la competenza comunale sulla materia oggetto della proposta, la stessa, se è sottoscritta da almeno duecentocinquanta cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età, deve essere obbligatoriamente esaminata entro il termine di tre mesi dalla presentazione. Le determinazioni adottate a seguito di dette proposte, se di competenza del Sindaco o della Giunta, sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, nonché al soggetto promotore entro il termine di giorni 10 dalla intervenuta esecutività.

ART. 39

"Referendum"

1. Nella materia di esclusiva competenza comunale possono essere indetti con delibera del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum Consultivi e abrogativi.
2. Il quesito che si sottopone alla consultazione popolare deve essere chiaro ed univoco; esso non può riguardare provvedimenti finanziari, fiscali, tariffari né relativi al patrimonio comunale o concernenti persone.
3. Il referendum può essere indetto, sussistendone i presupposti, quando viene richiesto da almeno duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Giorgio a Cremano.
4. La proposta referendaria deve essere presentata da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata e composto da almeno 50 cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire nel tempo massimo di 120 giorni, è sottoposta al parere di ammissibilità e legittimità da parte del Segretario Generale unitamente alla Commissione Affari Istituzionali.
5. La consultazione referendaria è valida se prenderà parte alla votazione il 50% più uno dei partecipanti al voto delle ultime elezioni comunali.
6. Il Consiglio comunale valuta i risultati del referendum ed adotta le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati.
7. Il regolamento disciplina in conformità alla legge ed allo statuto i tempi e le procedure della consultazione.

ART. 40

"Libere forme associative"

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
2. Il Comune entro centoventi giorni dalla approvazione dello Statuto, approva apposito regolamento e istituisce con atto formale del Consiglio, l'Albo delle libere Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio.
3. L'iscrizione all'Albo è requisito fondamentale per poter richiedere all'Amministrazione Comunale strutture e spazi per attività legate alle singole finalità associative, secondo le modalità definite dal regolamento.
4. Alle libere Associazioni di cittadini, ricomprendendo in tale termine l'intera gamma di forme associative senza scopo di lucro, contemplate nel codice civile, il Comune riconosce pari dignità e pari diritto di accesso agli atti amministrativi.
5. Il Comune riconosce altresì alle libere Associazioni dei cittadini, l'esercizio di una serie di facoltà, attivabili su istanza di parte; quali: consultazione su singole materie; avanzamento di proposte al Consiglio; accesso a strutture e servizi mediante stipula di apposite convenzioni.
6. Nell'ambito dei principi individuati il Consiglio comunale, sempre a maggioranza qualificata, provvederà a determinare i parametri per l'attivazione di interventi economici a sostegno delle iniziative pubbliche allestite dall'Associazionismo. Tale sostegno sarà accordato esclusivamente

sulla base della presentazione di progetti specifici.

ART. 41

"Promozione di organizzazione di partecipazione"

1. Il Comune promuove su base territoriale, per materia e per categorie di utenti, organismi rappresentativi di interessi collettivi per sviluppare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale che prendono il nome di "Consulta".
2. Nelle consulte sono rappresentate le forme associative e le organizzazioni di volontariato iscritte negli Albi.
3. Le consulte, in conformità al regolamento, concorrono all'approfondimento dei problemi di loro competenza ed alla individuazione di soluzioni, elaborando i pareri e le proposte che ad esse siano richieste.
4. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi iscritti negli Albi, apposite convenzioni per la gestione di servizi sociali o per la realizzazione di specifiche iniziative.
5. Il Sindaco illustra annualmente lo stato delle Consulte in apposita seduta di Consiglio comunale.
6. Il Comune, attraverso l'istituzione del Laboratorio Regionale "Città dei bambini e delle bambine", promuove un coinvolgimento attivo nelle questioni che riguardano i bambini, ascoltando le loro opinioni e tenendone conto nei processi decisionali. Il Sindaco relaziona, almeno una volta l'anno sulla condizione dell'infanzia e sui suoi diritti.

**TITOLO IV
DIFENSORE CIVICO**

Soppresso

ART. 42

"Istituzione e ruolo"

Soppresso

ART. 43

"Elezione e durata in carica"

Soppresso

ART. 44

"Funzioni"

Soppresso

ART. 45

"Mezzi dell'azione"

Soppresso

ART. 46

"Rinvio a Regolamento"

Soppresso

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 47

"Profili organizzativi"

1. L'organizzazione amministrativa del Comune è articolata in uffici e servizi strutturati con criteri volti a perseguire la massima efficienza ed economicità di gestione valorizzando la professionalità e la responsabilità del personale.
2. Per le attività che richiedono il coordinamento intersettoriale per la predisposizione e per l'attuazione di programmi e progetti nonché per altre specifiche esigenze, è istituita "La Conferenza dei Dirigenti" presieduta dal Segretario Generale secondo modalità fissate dal Regolamento.
3. Gli apparati amministrativi collaborano con gli organi di governo con la predisposizione degli elementi di valutazione per la formulazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi del Comune, per la loro attuazione e verifica.
4. Le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto gli accordi per la disciplina del rapporto di lavoro contribuiscono, mediante confronto, alla individuazione dei criteri informativi dell'organizzazione del

lavoro nell'ambito della disciplina fissata dalla legge e dagli accordi di comparto.

5. Quando si procede per programmi, per progetti o per interventi, la Giunta comunale indica il responsabile della esecuzione del programma, del progetto o dell'intervento che ha l'obbligo di presentare periodicamente relazione scritta al Sindaco tramite il Segretario generale sull'attuazione degli stessi e di formulare proposte e suggerimenti.
6. L'organizzazione degli uffici è attuata con regolamento.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 48

"Stato giuridico ed economico"

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge, dagli accordi di comparto, dagli accordi decentrati e da appositi regolamenti.
2. I regolamenti si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) L'impiego comunale è incompatibile con altro impiego pubblico o privato, con l'esercizio di qualunque professione e di attività industriali, commerciali e terziarie, fatte salve quelle previste dalla legge, con cariche in società ed enti, ad eccezione di quello di componente del collegio sindacale di società alle quali il Comune partecipa o contribuisce. I dipendenti, devono, inoltre, astenersi da ogni altra occupazione o attività che, a giudizio della Giunta Comunale, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'Amministrazione.

CAPO III - SEGRETARIO GENERALE

ART. 49

"Posizione ed attribuzioni"

1. Il Segretario Generale ha posizione di direzione di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge.
3. Il Segretario generale assolve le funzioni attribuitegli dalla legge ed in particolare:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Presidente;
 - b) esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - c) può rogare, nell'esclusivo interesse del comune, atti e contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere;
 - d) esercita le funzioni di cui all'art. 108 co.4 del DLgs n. 267/00.
4. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, il Segretario:
 - a) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni, cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti vigilando sulle strutture competenti;
 - b) emana istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ne coordina l'attività assegnando gli affari ai singoli settori e risolvendo i conflitti di competenza tra i dirigenti;
 - c) determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il dirigente di ciascun settore provveda ad assegnare a se o ad altro dipendente del settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale;
 - d) presiede le commissioni di concorso per le qualifiche dirigenziali;
 - e) esercita ogni altra funzione a lui demandata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco.

ART. 50

"Vice Segretario Generale"

1. Il Comune ha un Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

3. Il Vice Segretario dirige una struttura di massima dimensione.

CAPO IV DIRIGENZA

ART. 51

"Funzioni dirigenziali"

1. La disciplina dello stato giuridico dei dirigenti è stabilita dalla legge, dallo Statuto, dal C.C.N.L. , dal C.C.I.D. e dai regolamenti del personale.
2. I Dirigenti sono direttamente responsabili dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze al quale provvedono ad assegnare specifici carichi funzionali, della buona conservazione del materiale in dotazione.
3. I dirigenti in particolare:
 - a) presiedono le commissioni di concorso per l'assunzione del personale escluso quello dirigenziale.
 - b) presiedono le aste e le licitazioni private provvedendo alle aggiudicazioni;
 - c) rilasciano attestazioni, certificazioni e comunicazioni conseguenti ad atti di ufficio già esistenti o a deliberazioni esecutive;
 - d) adottano atti meramente esecutivi di provvedimenti amministrativi emanati dagli Organi di governo del comune, nonché gli atti aventi natura e contenuto vincolato e obbligatori;
 - e) possono rappresentare in pubbliche cerimonie e manifestazioni il Comune su espresso incarico del Sindaco;
 - f) utilizzano il personale e le risorse strumentali assegnate alla struttura che dirigono;
 - g) liquidano le spese relative ad atti a contenuto vincolato o di attuazione di deliberazioni esecutive;
 - h) partecipano ad organi collegiali operanti in seno all'Amministrazione;
 - i) esprimono articolato e motivato parere sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000;
 - j) assolvono gli altri compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano all'Organo di governo dell'Ente;
 - m) emanano istruzioni e circolari per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.
4. Il regolamento del personale disciplina, tra l'altro, in particolare:
 - a) l'esercizio delle attività di direzione studio e programmazione;
 - b) la ripartizione delle competenze loro spettanti e l'attribuzione di responsabilità di gestione per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo del Comune;
 - c) il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con convenzioni a termine.

ART. 52

"Incarichi di dirigenza"

1. La nomina a posti di Dirigente avviene di regola a mezzo di pubblico concorso.
2. Gli incarichi di direzione di Settore – ripartizioni – aree funzionali ai dipendenti in possesso delle qualifiche dirigenziali sono conferiti dal Sindaco, sentito il Segretario Generale, a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. Tali incarichi sono conferiti esclusivamente in relazione al perseguimento di obiettivi certi definiti da specifici progetti articolati per successioni di fasi e sono rinnovabili con deliberazione motivata, previa valutazione da parte del Sindaco dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e alla attuazione dei programmi, nonché in relazione al livello di efficienza e di efficacia raggiunti dai servizi.

La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, stabilisce il trattamento economico.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle dotazioni organiche e con motivato provvedimento, può conferire la direzione di strutture apicali o di alta specializzazione mediante contratto di diritto pubblico.
4. Tutti i provvedimenti, del Sindaco e della Giunta, previsti nei commi precedenti vanno comunicati al Consiglio Comunale.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000 .

ART. 53

"Doveri e responsabilità del personale"

1. I dipendenti comunali sono al servizio della comunità; assicurano nell'esercizio delle loro funzioni e secondo le responsabilità di ciascuno il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.
2. Il Segretario generale ed i dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione nonché, nell'ambito delle specifiche competenze, dei pareri espressi sugli atti deliberativi, delle procedure attuative e delle procedure di appalto e di concorso.
3. Al personale dipendente si applicano le disposizioni relative alla responsabilità civile, amministrativa e contabile degli impiegati civili dello Stato.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 54

"Collaborazione con Regione e Provincia"

1. Il Comune nell'esercizio delle proprie competenze partecipa alla programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione formulando le relative proposte. Concorre, nell'ambito della Città Metropolitana e/o della Provincia a promuovere e a realizzare opere di interesse sovracomunale nel settore economico-produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo; e partecipa alla definizione degli interventi nell'ambito delle specifiche funzioni riservate ai predetti enti.
2. Il Comune concorre in conformità alla legge regionale alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento ai quali adegua i propri strumenti di pianificazione territoriale.

ART. 55

"Conferenza dei Sindaci del Comprensorio Vesuviano"

1. Il Comune di S. Giorgio a Cremano promuove ed attua con i Comuni che gravitano nell'area del Comprensorio vesuviano, le opportune collaborazioni per la più efficiente ed economica organizzazione e gestione dei servizi, anche in forma associata. A tal fine il Comune promuove la costituzione di una conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione per concorrere alla:
 - a. predisposizione di programmi di opere di comune interesse;
 - b. promozioni di iniziative e di attività nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.
 - c. individuazione di forme di collaborazione per la gestione dei servizi.

ART. 56

"Convenzioni"

1. Per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e per settori determinati, il Consiglio Comunale delibera apposita convenzione con altri Comuni e la Provincia.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, la forma di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 57

"Forme di collaborazione"

1. Il Comune utilizza, in relazione agli specifici interessi pubblici da soddisfare, forme associative e di cooperazione con altri Comuni e la Provincia previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

ART. 58

"Consorzi"

1. Per la gestione associata d'uno o più servizi, il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione con altri Comuni e la Provincia, di consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.
2. Con la delibera di costituzione è approvata la convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco o un suo delegato, scelto tra i Consiglieri comunali, fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

ART. 59

"Accordi di programma e Patti Territoriali"

1. L'accordo di programma e il Patto Territoriale per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla legge deve

contenere i soggetti partecipanti all'accordo, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento e può prevedere procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogativi in caso di inadempienza delle parti.

2. Il Sindaco, sulla richiesta di accordi di programma che intende promuovere convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate al fine di verificare la possibilità di concorrere all'accordo medesimo.
3. L'accordo di programma è approvato e stipulato dal Sindaco ed è comunicato alla Giunta ed al Consiglio.
4. Qualora l'accordo comporti la variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso dev'essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VII - ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI

ART. 60

"Servizi pubblici locali"

1. Il Comune garantisce ai cittadini servizi pubblici locali necessari alla vita sociale, agevolandone l'uso per le categorie più svantaggiate, promuove l'organizzazione di servizi idonei a determinare lo sviluppo economico e sociale della comunità.
2. La gestione dei servizi comunali è improntata a criteri di efficienza e di economicità, nella salvaguardia delle finalità sociali.
3. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 61

"Forme di gestione"

1. I servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica possono essere gestiti in economia o in concessione, a mezzo di istituzioni o aziende speciali. Limitatamente ai servizi culturali e del tempo libero la gestione può avvenire a mezzo associazione o fondazione"
2. Per la gestione di servizi pubblici che, per esigenze organizzative o per caratteristiche tecniche non consigliano la gestione in economia ovvero a mezzo di istituzioni o aziende speciali, il Comune si avvale dell'apporto dei privati costituendo apposite Società per Azioni per conseguire maggiore efficienza e produttività di gestione.
3. Il Consiglio Comunale determina le caratteristiche del servizio da erogare con particolare riguardo agli aspetti qualitativi, e, al fine di garantire che il servizio sia improntato al principio della efficienza, efficacia ed economicità, determina l'ammontare dei costi sociali a carico del Comune, tenendo conto delle forme di gestione, delle finalità da perseguire e degli indirizzi politico - sociali.
Al fine di un puntuale controllo sull'osservanza dei criteri di cui al comma che precede viene individuata una struttura tecnica con obbligo della stessa a riferire annualmente al Consiglio sui risultati della realizzata gestione.
I singoli Consiglieri Comunali possono durante l'espletamento del loro mandato presentare istanze ispettive.

ART. 62

"Istituzioni"

1. La Istituzione, quale organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali è dotata di autonomia amministrativa e finanziaria.
2. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di Istituzioni a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il regolamento della Istituzione ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento, i controlli sull'attività e le modalità di verifica dell'efficienza.

ART. 63

"Aziende speciali"

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia di gestione da esercitare con criteri di imprenditorialità, di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 64

"Organi delle Istituzioni e delle Aziende speciali"

1. Sono organi delle istituzioni e delle aziende speciali:
 - a. il Consiglio di amministrazione formato da cinque componenti;
 - b. il Presidente;
 - c. il Direttore.

Art. 65

(Ordinamento, funzionamento e contabilità delle Istituzioni)

1. Gli organi dell'Istituzione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque, definito dal regolamento dell'Istituzione; il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'Istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituzione i Consiglieri e gli Assessori comunali.
3. Il Presidente è nominato dal Sindaco fra i membri del consiglio di amministrazione.
4. Il bilancio dell'Istituzione è presentato alla Giunta che lo adotta con propria deliberazione e lo trasmette al Consiglio comunale che lo approva entro trenta giorni dalla trasmissione.

Art. 66

(Direttore)

1. Il direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco ed è scelto, di norma, tra i dipendenti del Comune con la qualifica prevista dal regolamento.
2. L'incarico di Direttore dell'Azienda speciale è conferito con la forma e le modalità stabilite per i dipendenti del Comune.

TITOLO VIII - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I -PATRIMONIO

ART. 67

"Beni comunali"

1. Il regime giuridico dei beni comunali è disciplinato dalla legge.
2. La conservazione e la valorizzazione dei beni comunali sono improntate a criteri di oggettive e comprovate valutazioni economiche tra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
3. La gestione del patrimonio comunale può essere affidata a Istituzioni, Aziende e Società.
4. I beni demaniali e patrimoniali sono registrati in apposito inventario.
5. Il Dirigente dei servizi finanziari è responsabile della tenuta dell'inventario, nonché della conservazione dei titoli, atti e scritture relativi al patrimonio.
6. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni comunali, salvo diversa destinazione prevista dalla legge, sono reimpiegate per l'eventuale acquisto di altri beni e per la realizzazione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche.

CAPO II - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 68

"Finanza comunale"

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. Il Comune persegue, nel quadro dell'ordinamento delle autonomie locali ed in conformità alle leggi, la propria autonomia finanziaria esercitando la facoltà impositiva ed attingendo alle risorse trasferite dallo Stato e dalle Regioni.
3. Il concorso della comunità alla spesa pubblica è disposto dal Comune in ragione della capacità contributiva di ciascuno. Il corrispettivo dei servizi è richiesto in rapporto ai costi ed ai benefici e secondo criteri di giustizia e di equità.
4. Il Comune orienta le proprie scelte di spesa secondo programmi di allocazione delle risorse compatibili con i mezzi finanziari disponibili, che sono utilizzati con criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nell'interesse della comunità.

ART. 69

"Bilancio e programmazione finanziaria"

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge.
2. La programmazione finanziaria dell'attività del Comune è predisposta dalla Giunta, in base alle risorse finanziarie che possono essere effettivamente acquisite ed è rappresentata dal documento unico di programmazione, dal bilancio annuale di previsione, dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.
3. La Giunta predispone gli atti indicati al comma precedente esaminando e valutando con la competente commissione consiliare i criteri di massima, la definizione dei programmi e degli obiettivi.
4. In vista della predisposizione del bilancio di previsione e degli altri atti di programmazione finanziaria possono essere effettuate le consultazioni previste dagli strumenti di partecipazione popolare, per raccogliere elementi conoscitivi, valutazioni ed avvisi.
5. Il bilancio di previsione, corredato dagli atti prescritti, è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge e deve corrispondere ai principi di universalità, integrità e pareggio economico.
6. Unitamente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti con il piano finanziario che individua e determina le risorse per la sua realizzazione. Il programma è aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale, ai quali è correlato.

I risultati della gestione sono dimostrati nel conto consuntivo comprendente il conto del bilancio che evidenzia i risultati della gestione e il conto del patrimonio che evidenzia la consistenza finale del patrimonio.

ART. 70

"Controllo e valutazione dei risultati di gestione"

1. Il Consiglio disciplina il controllo economico interno della gestione nei modi e nella forma previsti dal regolamento di contabilità.
2. La Giunta, effettua il controllo economico interno della gestione che deve essere funzionale alla valutazione dell'andamento dell'attività finanziaria ed economica dell'ente, all'accertamento dell'equilibrio del bilancio ed alla verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
3. Sulla base delle verifiche di cui al comma precedente la Giunta comunica periodicamente al Consiglio le proprie valutazioni sull'andamento della gestione, proponendo, in caso di squilibrio della stessa, i rimedi necessari.
4. La Giunta presenta annualmente, allegandola al conto consuntivo, una relazione sui risultati della gestione, illustrando l'efficacia dell'azione condotta, nel rapporto fra programma, obiettivi conseguiti e costi relativi.

ART. 71

"Collegio dei revisori"

1. La revisione economico-finanziaria è affidata al Collegio dei Revisori che collabora con il Consiglio comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna il conto consuntivo. Con tale relazione il Collegio dei Revisori esprime anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
2. Per l'esercizio della loro funzione i Revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune.
3. Il Consiglio comunale nel corso dell'anno, ed indipendentemente dalla relazione annuale, può richiedere specifiche informative al collegio quali strumenti di indiretto riscontro dell'effettivo adempimento dei compiti di revisione.
4. Al collegio dei Revisori, può essere affidato il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa e di riferire sull'esito delle stesse al Consiglio comunale.
5. Il Collegio dei Revisori partecipa alla seduta del Consiglio Comunale all'ordine del giorno della quale

è posta l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco possono richiedere la partecipazione del Collegio rispettivamente alle sedute del Consiglio o della Giunta per riferire su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria.

ART. 72

"Regolamento di contabilità"

1. Apposito Regolamento disciplina, in conformità alle leggi ed allo statuto, la contabilità comunale ed i rapporti interni tra centri di entrata e centri di spesa e contabilità generale.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 73

"Norma transitoria"

Soppresso

ART. 74

"Regolamento di attuazione dello Statuto"

1. Tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto sono adottati dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso.
2. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti restano in vigore, in quanto compatibili, le precedenti disposizioni regolamentari.

ART. 75

"Revisione dello Statuto"

1. Decorsi tre anni dalla entrata in vigore dello Statuto il Consiglio comunale, convocato in apposita sessione, valuta l'esperienza maturata nell'applicazione dello Statuto e delibera le eventuali modifiche. Se necessario le modifiche possono, comunque, essere apportate anche prima di tale scadenza.
2. I cittadini, le forme associative e gli organismi di partecipazione, le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private possono segnalare al Presidente del Consiglio le modifiche statutarie che ritengono utili, illustrandone il contenuto e le motivazioni, per iscritto.
3. Gli organismi e gli uffici del Comune segnalano al Sindaco i più rilevanti problemi emersi nell'applicazione e nell'interpretazione dello Statuto.

ART. 76

"Entrata in vigore"

1. Il presente Statuto entra in vigore, in conformità alla legge, decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Rosaria IMPRESA